

COMITATO DI VALUTAZIONE
per l'attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente

REGOLAMENTO

Art.1 COMPOSIZIONE

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis...) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis).»

Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito docenti, come da art. 129: "Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale".

Tali criteri sono varati entro il mese di maggio per l'a.s. 2015/2016 e entro il 30 novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

Art. 3 CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione, sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale, viene convocato dal Dirigente scolastico, che lo presiede, con atto formale che esplicita l'o.d.g. Le riunioni vengono verbalizzate.

Art. 4 VALIDITA' DELLE SESSIONI DI LAVORO

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, del POF, del PM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds o/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.

Nella premessa si indicano i prerequisiti per l'accesso alla valorizzazione del ruolo docente:

\\Serverone\posta interscambio\COMUNICAZIONI INTERNE\27_06_bonus\regolamento valutazione docenti.doc

- contratto a tempo indeterminato;
- assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'a.s. di riferimento;
- presenza in servizio per un congruo numero di giorni;

Si delineano le aree e/o gli obiettivi del POF, PTOF e del PM
I criteri per la valorizzazione del merito si ispirano:

- al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al piano miglioramento dell'offerta formativa;
- alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali;

La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno 2 dei tre ambiti previsti dalla normativa vigente. (LEGGE 107/15: QUALITA' - RESPONSABILITA' ASSUNTE - CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO)

Art. 7 RACCOLTA DATI

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda /format la cui compilazione sarà a carico dei docenti.

La scheda/format dovrà prevedere punteggi graduati per ciascun indicatore stabilendo i tetti massimi per ogni singola voce e per ogni singola area.

Il punteggio complessivo sarà rapportato a 100:

- 90 punti articolati nelle tre aree previste dalla legge 107;
- 10 punti a disposizione del dirigente per gli indicatori di sua competenza.

Art. 8 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte del CdV.